



COMUNE DI PIZZOLI

PROVINCIA DELL'AQUILA

Variante Generale al P.R.G.

con contenuti di dettaglio in Variante

ai P.d.R vigenti

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RAPPORTO AMBIENTALE

PRELIMINARE

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 152 del 3.04.2006 e s.m.i.

Arch. Vincenzo de Masi
(Progettista incaricato)
Ing. Angela Valentina Lozzi
(Collaboratrice)

Il Sindaco
Ing. Giovannino Anastasio

SOMMARIO

0.0 PREMESSA

0.1 NOTA INTRODUTTIVA

*0.2 ITER DELLO STRUMENTO IN ESAME PER LA SUA REDAZIONE
E CONDIVISIONE*

0.3 ELENCO ALLEGATI E LORO DESCRIZIONE

0.4 RAPPORTO PRELIMINARE

0.5 POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

0.0 PREMESSA

Il Comune di Pizzoli ha presentato al Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo (riferimento: prat. n. 465465 del 27/10/2022 codice pratica: 22/465465) il **Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS** predisposto a seguito dell'adozione della propria **Variante Generale al P.R.G con contenuti di dettaglio in Variante ai P.d.R. vigenti (di seguito anche Variante Generale di "amalgama")**.

Al suddetto Rapporto Preliminare di assoggettabilità il Dipartimento Territorio - Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo ha risposto con lettera del 29/11/2022 che, dopo alcune considerazioni cui si farà di seguito riferimento, prescrive **"che la Variante Generale al PRG debba essere sottoposta a VAS ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 152/2006"**. Analogo giudizio, anche se con motivazioni diverse hanno espresso sia ARTA Abruzzo che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province dell'Aquila e Teramo **(All 1)**.

La comunicazione della Regione Abruzzo cui abbiamo fatto riferimento, prima di prescrivere la VAS indica alcuni punti che si riteneva necessario fossero meglio argomentati.

Ci sembra corretto, pertanto, rispettare questa indicazione.

La lettera cui si fa riferimento evidenzia che l'esame del citato "Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità" ha individuato con esattezza:

1. la finalità della Variante;
2. che delle linee programmatiche indicate dall'Amministrazione comunale (elencate in 11 punti) quelli ricompresi dal n. 1 al n. 7 sono stati già previsti dalla pianificazione approvata nel 2004;
3. che le risposte a quelli successivi (dal n. 8 al n. 11) si è inteso integrarli in questa

fase di proposta.

Le considerazioni del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo continuano, per quanto di specifica competenza, particolarmente in merito ai contenuti ambientali valutandoli "*carenti*" e, pertanto che "*andrebbero meglio argomentati*" evidenziandone, al punto 1, alcuni cui si fa "particolare riferimento" e che, quindi si analizzano al seguente paragrafo - Risposta al punto 1. della lettera in allegato 1

Al punto 2 la lettera evidenzia ancora la carenza di informazioni che consentano di valutare

- l'estensione e la valutazione degli elementi antropici di espansione
- le aree oggetto di modifica come ad esempio il reinserimento delle aree stralciate dalla Provincia.

Anche su questi punti forniremo i chiarimenti necessari al seguente paragrafo "Risposta al punto 2 della lettera in allegato 1".

Rinviamo di seguito la trattazione dei due punti indicati ai commi che precedono perché riteniamo utile ed opportuno, anche in questa stesura, riproporre quanto già illustrato nella premessa del **Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS** già consegnato ma ritenuto, però, non esaustivo e da integrare e che, proprio per questo motivo ha dato adito alla ricezione della lettera che stiamo trattando.

Ribadiamo come fondamentale, infatti, che si tenga conto della assoluta particolarità dello strumento urbanistico che stiamo esaminando e riteniamo altresì che se non si tengono in debito conto queste particolarità si rischia di non centrare i termini del problema che con questa Variante Generale l'Amministrazione del Comune di Pizzoli ha provato a risolvere.

Si riporta, *in corsivo*, uno stralcio dal **Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS** di cui si è detto nella Nota introduttiva

La Variante Generale al PRG vigente del Comune di Pizzoli (con contenuti di dettaglio in Variante ai P.d.R vigenti, (di seguito anche Variante Generale al PRG) di cui al presente Rapporto Ambientale come è facilmente

riscontrabile dalla tavola di Piano denominata "Cartografia di confronto tra la situazione vigente e la Variante proposta" (allegato n 2) si ritiene non modifichi in modo rilevante la precedente situazione vigente dal 2004, poi più volte integrata, ferma restando sempre l'impostazione di base, a seguito di aggiornamenti dovuti al recepimento/adeguamento a strumenti sovraordinati o a prescrizioni dei vari Enti che, in tempi diversi, si sono espressi sulle varie stesure loro trasmesse per l'ottenimento dei rispettivi pareri di competenza.

Naturale conseguenza di quanto sopra è che questa serie di elaborazioni susseguitesesi negli anni ha tenuto conto e risposto ad una sommatoria di obiettivi che via via venivano prescritti da pianificazioni sovraordinate cui ci si doveva uniformare.

Il loro amalgama è lo scopo principale di questa Variante Generale, cioè quello di avere un solo strumento, l'attuale Variante Generale, cui fare riferimento.

A maggior contributo di informazione giova a questo punto ricordare, per il tramite di questa premessa, quanto riportato nella Relazione Generale dello strumento in esame (vedasi allegato n. 3) e sicuramente è altresì opportuno ricordare che questa variante deriva da una precedente Variante Generale, datata 2004 già di fatto impostata nella sostanza come nella versione attuale, che è rimasta bloccata dal 2009 ad oggi per i motivi assolutamente particolari che di seguito si sintetizzano:

-il primo: la Variante Generale al PRG vigente e recepimento PAI e PSDA, adottata in data 30.12.2008 era già in fase di pubblicazione quando nell'aprile 2009 il territorio comunale di Pizzoli è stato investito dal tremendo sisma che lo ha sconvolto insieme a quelli di tutti i comuni dell'area poi definita "cratere".

La scadenza del termine utile per le osservazioni allo strumento urbanistico adottato a pochi giorni dal drammatico evento sismico ha consigliato all'Amministrazione di far slittare la suddetta prescritta scadenza.

L'Amministrazione ha infatti valutato che i propri cittadini, impegnati in problemi urgenti, drammatici ed indifferibili, sarebbero stati oggettivamente in estrema difficoltà a rispettare la scadenza prevista a termine di legge o non avrebbero assolutamente potuto adempiere a tale scadenza come se nulla fosse accaduto.

La straordinaria intensità del sisma subito, peraltro, come è assolutamente evidente e documentato, ha creato per l'Amministrazione una serie di problemi importanti ed imprevedibili da affrontare, alcuni peraltro di urgenza improcrastinabile, cui si è dovuto far fronte in assoluta, acclarata ed ufficiale emergenza.

All'avvio della ripresa (post prima fase emergenziale) della, per quanto possibile, "normale attività amministrativa", scaduto il termine prorogato per la presentazione delle osservazioni, si è ritenuto opportuno di tener conto contemporaneamente alla controdeduzione delle osservazioni pervenute delle problematiche emerse causa sisma che, proprio perché tali, non potevano esser state previste in fase di elaborazione ed adozione pre-sisma.

Si sono inserite, quindi, nella Variante Generale che si era adottata pochi giorni prima del sisma, solo quelle ritenute indispensabili e/o opportune ed indifferibili causa terremoto.

Queste due decisioni dell'Amministrazione, che si ritenevano e si ritengono tutt'ora assolutamente comprensibili, giustificabili e condivisibili, non sono state invece ritenute tali dalla Provincia che, in sede di esame della Variante Generale, le ha contestate e, pertanto, ne ha bloccato l'iter approvativo.

Indubbiamente dal punto di vista asetticamente formale la posizione della Provincia da una valutazione prettamente burocratica potrebbe ritenersi assolutamente corretta.

C'è, semmai, solo da valutare se, in una fase di così drammatica emergenza, superando una logica esclusivamente e limitatamente burocratica, sarebbe stato opportuno, come infatti l'Amministrazione ed il Redattore del Piano avevano presupposto, valutare la particolarissima situazione con una qualche maggiore e più adeguata elasticità.

Decine, se non centinaia, di interventi infatti, se pur non inseriti nell'ordinaria pianificazione, si sono realizzati ed anche autorizzati, in tutto il cratere, sulla scorta di quanto suggeriva e consentiva la fase emergenziale conclamata ed ufficializzata.

Nonostante un dibattito seppur corretto e collaborativo ma serrato, la Provincia ha mantenuto la sua posizione (lo ripetiamo, formalmente corretta) ed ha preteso che "essendo la Variante Generale motivata dal recepimento ed adeguamento al PAI ed al PSDA" si stralciassero tutte le aree previste per nuova edificabilità (inserite per consentire una più ordinata soluzione al problema delle abitazioni diventate inagibili) ed anche l'area prevista per le "abitazioni temporanee" (poi comunque realizzata "in emergenza" e che, come era facilmente prevedibile, è risultata eccezionalmente utile sia per i cittadini del Comune che di quelli dei Comuni vicini ed anche del Capoluogo).

Ciò ha comportato una nuova elaborazione cartografica con lo stralcio delle zone segnalate dalla Provincia e poi, una volta ottenuta l'autorizzazione della Provincia sulla variante prodotta dopo aver rispettato gli stralci prescritti, si è predisposta una nuova elaborazione, quella attuale, che reinserisce la gran parte delle aree stralciate nella precedente stesura come del resto suggerito dalla Provincia stessa.

Per una, come richiesto, trasparente documentazione di quanto stralcio su indicazione della Provincia e quanto poi reinserito nelle successive stesure di Variante elaborate si vedano, gli stralci delle tavole a suo tempo fornite al Settore Urbanistico della Provincia per l'adeguamento alle prescrizioni da quest'ultima comunicate.

Si allegano al n 4 gli stralci delle tavole di cui sopra che documentano con sufficiente chiarezza gli stralci ed i successivi reinserimenti.

-Il secondo - L'altro punto problematico è stato quello relativo alle notevoli aree individuate dalla zonizzazione sismica al momento nota, come "zone di faglia attiva e capace" che intanto erano state individuate (con perimetri dichiarati di prima approssimazione e pertanto da approfondire con studi di maggior dettaglio) e che interessavano una percentuale significativa di territorio comunale peraltro edificato, consolidato ed intensamente abitato.

Anche per questo problema Amministrazione e tecnico redattore hanno ritenuto opportuno confrontarsi con il competente Ufficio regionale (dimostratosi molto collaborativo) per individuare e condividere il da farsi.

Era questo un problema assolutamente nuovo per tutti e, al momento, non era chiaro, né all'Amministrazione né all'Ufficio regionale ed ancora meno al tecnico incaricato, come sarebbe stato necessario/opportuno comportarsi.

Ne è scaturito un nutrito carteggio, comunque sicuramente non esaustivo del problema, che, per la massima trasparenza ed informazione possibile, è stato riportato integralmente nelle prime pagine della Relazione e riproposto anche nelle prime pagine delle N.T.A. della Variante in esame che non si sono modificate rispetto a quelle vigenti.

***N.B.** Erano in quella fase ancora in corso gli studi di microzonazione sismica per i quali poi sono stati stanziati i fondi necessari per l'esecuzione ma che ancora ad oggi non forniscono i risultati definitivi e, pertanto, non sussistono indicazioni ufficiali sulla normativa da prevedere per dette aree*

Ai problemi precedentemente riportati se ne sommava un terzo cioè quello che non essendo stato richiesto, come prescritto, il parere del Genio Civile ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 L. 64/1974) anche questo Ufficio ha sospeso l'espressione del proprio parere fino a che si è stati nelle condizioni di presentare una stesura definitiva.

Ciò si è reso possibile una volta definiti i vari passaggi necessari alla soluzione dei problemi su esposti e di altri emersi nel frattempo, che al momento non si elencano ma che hanno necessitato di tutta una ulteriore serie di stesure di modifica ed assestamento e, conseguentemente, di prese d'atto e di deliberazioni da parte dell'Amministrazione di Pizzoli.

Il Genio Civile regionale esprime il proprio parere favorevole in data 20/04/2022 prot. 0153240.

La premessa in precedenza esposta si ritiene fondamentale per illustrare la specificità della "Variante Generale" in esame perché senza le informazioni in essa riportate (che sono state comunque sintetizzate il più possibile e che si spera siano ritenute sufficienti) risulterebbe difficilmente comprensibile lo scopo e la particolarità del documento in esame e le problematiche che si sono dovute affrontare.

Il processo di adozione e di invio agli Enti per le specifiche istruttorie propedeutiche alle eventuali approvazioni o prescrizioni si è interrotto più volte ed in qualche caso accavallato e, pertanto, è opportuno riprenderlo in questa fase (dopo l'esame da parte del competente Ufficio Regionale del "Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS" inviata dal Comune di Pizzoli in data 27/10/2022) prendendo a

base proprio le valutazioni espresse dal suddetto Ufficio Regionale.

Ritorniamo a quanto detto in precedenza in merito alla lettera del Dipartimento Regionale ed argomentiamo relativamente ai punti da *"chiarire con maggior dettaglio"*.

**Risposta alla richiesta della lettera della Regione Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Valutazione Ambientale (allegato 1)**

In risposta a quanto espresso al punto 1 che evidenzia *"la carenza del rapporto preliminare nei contenuti ambientali"* riteniamo di *"argomentare meglio i temi in esso evidenziati"* come segue:

"In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse"

Per i motivi che, come abbiamo detto in precedenza, costituiscono la finalità della Variante essa si limita ad armonizzare senza apprezzabili stravolgimenti le varie scelte programmatiche e localizzative proposte nelle diverse stesure e tutte comunque rivolte all'interno dei confini comunali confermando, e si ritiene migliorando, le destinazioni d'uso già approvate nel PRG del 2004 e nella maggior parte già in corso di attuazione.

Proprio per questa sua particolare caratteristica di cui si è più volte detto la Variante Generale in esame stabilisce un quadro di riferimento più completo e più ordinato per i progetti e per le attività che si ritengono possibili ed auspicabili sul territorio comunale.

Si sono volute evitare le indeterminatezze che in alcuni casi scaturivano dalla pianificazione messa in atto negli anni con strumenti redatti per competenze e problematiche specifiche (adeguamento al P.R.P - recepimento PAI_PSDA- osservazioni Provincia su dimensionamento - emergenza sisma - studi su FAC etc..) senza comunque snaturare i criteri informativi della pianificazione comunale costantemente tendente a favorire lo sviluppo del Comune senza però modificarne le apprezzabili caratteristiche.

Si tratta ancora, per evidenti motivi, di un Piano di *"vecchia impostazione"* basato sullo zoning perché così erano impostati gli strumenti che si è cercato di amalgamare e, comunque un Piano senza rilevanti indicazioni tali da influenzare altri Piani e programmi né

di comuni contermini né, tantomeno, di livello sovraordinato.

“la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”

In merito a questo punto si ritiene non solo opportuno ma forse addirittura necessario esporre quanto segue:

Per quanto riguarda la problematica prettamente ambientale, fermo restando quanto detto si precisa ulteriormente quanto segue:

- tutte le diverse elaborazioni che dal 1999 ad oggi sono state poste in essere dalle Amministrazioni del Comune di Pizzoli elencate nell'allegato 2 riguardano principalmente “la parte bassa” del territorio del Comune di Pizzoli, quella antropizzata (circa 1164 ettari pari a 1/5 dell'intero territorio) che, nel corso degli anni ha avuto necessità di essere, per i motivi già esposti, adeguata e normata a seconda delle varie emergenze e/o delle prescrizioni normative che si sono via via determinate a livello comunale e sovracomunale. La tavola 7d tra quelle riportate nell'allegato 7 evidenzia il rapporto tra questa zona e quella che segue.

-Per quanto riguarda “la parte alta” del territorio comunale, toponimo Monte Marine, credo sia opportuno e necessario precisare che la problematica ambientale relativa a questo territorio è stata affrontata fin dalla prima stesura della nuova pianificazione del Comune di Pizzoli (anno 1996) cioè quella di passaggio dal Programma di Fabbricazione al PRG.

Già in quella fase l'Amministrazione comunale fissò come obiettivo di Piano, relativamente al territorio in questione, la conservazione integrale riconoscendone l'assoluta particolarità nell'ambito del territorio comunale.

Parliamo di un'area di circa 4480 ettari i restanti 4/5 dell'intero territorio comunale nella quale non si erano determinati (e non si volevano favorire) insediamenti abitativi, e per questo rimasta un prezioso esempio di territorio allo stato naturale e come tale da tutelare e proteggere.

(vedi quanto detto al punto 0.3 in descrizione dell'allegato 8)

Si è pertanto, evitato che interventi episodici e men che meno quelli di presunta "valorizzazione turistica", che in quel periodo erano invece in altri Comuni non solo accettati ma addirittura sollecitati, ne intaccassero e stravolgersero la naturale valenza.

Si pose pertanto come obiettivo di Piano il mantenimento della situazione in essere escludendo qualsiasi previsione che ne modificasse la pregevole caratteristica naturale.

La vasta zona di Monte Marine già allora era assolutamente estranea allo sviluppo edilizio del Comune di Pizzoli che stava invece progredendo, a valle, in maniera assolutamente evidente.

Quello della zona alta era allora, e tuttora rimane, un territorio ad uso prettamente di prato - pascolo con minimi interventi agricoli ed interessato da vaste zone boschive assolutamente, come detto, avulso dal territorio comunale antropizzato e come tale la si è voluto tutelare in qualsiasi strumento di programmazione e pianificazione prodotto.

La parte alta del territorio e quella in basso (quella antropizzata) del Comune di Pizzoli erano "collegati" (sarebbe più corretto dire "separati") da una strada bianca di più di 14 km di sviluppo, di non facile percorrenza, contraddistinta da numerosi e pericolosi tornanti e che evidenziava e tutt'ora evidenzia l'assoluta diversità tra le due zone ed il fatto che fra le stesse non ci fosse alcun tipo di omogeneità né fisica né sociale.

Il PRG di allora, nel pieno rispetto di questo obiettivo di tutela, non ha previsto nella zona di Monte Marine alcun intervento di sviluppo turistico né residenziale né di facilitazione di accesso mediante la strada di collegamento per la quale non è stato mai previsto alcun intervento se non di esclusiva pura e semplice manutenzione.

La strada è a tutt'oggi ancora bianca e di non facile percorribilità.

In estrema sintesi per questa parte di territorio comunale l'attuale Variante Generale così come le altre precedenti stesure, che con questa attuale si tende ad amalgamare, non hanno indicato né previsto alcun intervento di modifica dello stato naturale intendendo con questo mantenere inalterata la valenza naturale di tutta l'area.

I soli interventi che in detta zona sono stati eseguiti nell'arco degli anni sono quelli evidenziati in allegato n. 8 che comunque, non derivano da previsioni di Piano ma da interventi di previsioni di rischio idrogeologico (POR FERS Abruzzo 2014-2020).

In merito al punto 2 della lettera della Regione (allegato 1)

"valutare l'estensione e la localizzazione degli elementi antropici in espansione nonché delle aree oggetto di modifica come ad esempio il reinserimento delle aree tralciate dalla Provincia ..."

riteniamo di *"argomentare meglio"* come segue:

Abbiamo già indicato, nella premessa, la tavola "Cartografia di confronto tra la situazione vigente e la Variante proposta" come chiaro riferimento per *"valutare l'estensione e la localizzazione degli interventi antropici in espansione"* (Allegato 5)

La suddetta tavola evidenzia riteniamo con sufficiente chiarezza come le nuove previsioni a destinazione edificabile siano limitate e comunque in prossimità ed a integrazione e completamento di aree edificabili già previste come tali dal PRG approvato nel 2004.

La loro previsione, a saturazione delle aree già urbanizzate, era tra i principali obiettivi di Piano insieme a quello del ricongiungimento tra di loro delle frazioni.

La limitata estensione di dette aree non incide in aumento sul dimensionamento del PRG e lo mantiene comunque all'interno di quanto autorizzato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 50 fin dal 26/4/2004 in deroga al documento preliminare al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il contenimento del dimensionamento è stato aiutato dal fatto che, contemporaneamente alla previsione in aumento si sono operate molte cancellazioni di potenziale edificabile sulla base di specifiche richieste da parte dei cittadini di Pizzoli in fase di Osservazioni.

Si rinvia per una più completa analisi di quanto sopra asserito alla Relazione sul dimensionamento redatta a seguito dell'istruttoria della Provincia di cui abbiamo già detto nella premessa del Rapporto preliminare di Assoggettabilità che si allega al n. 6

Qualora si volesse un maggior dettaglio degli stralci prescritti dalla Provincia in quella fase

di verifica propedeutica all'approvazione si rimanda alle già citate tavole specificatamente redatte a suo tempo ed allegate al n. 4

Avendo "argomentato con maggior dettaglio ", almeno così riteniamo, a quanto richiestoci ai punti 1 e 2 della citata lettera del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo passiamo a rispondere a quanto da essa prescritto a conclusione dell'analisi del Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, citato in precedenza, e cioè:

"Si ritiene che la Variante Generale al PRG debba essere sottoposta a VAS ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n 152/2006"

Passiamo quindi a rispondere in merito a detta prescrizione.

0.1 NOTA INTRODUTTIVA

La necessità/opportunità di suddetta Variante Generale nasce, in estrema sintesi, da due principali motivazioni che ci sembra non solo opportuno ma addirittura necessario esporre:

-la prima motivazione è causata dal verificarsi di accavallamenti e contrasti tra il PRG vigente dal 2004 ed i Piani di Recupero redatti, in fase di assoluta emergenza, a seguito del sisma del 2009. **I due strumenti si sono trovati per questo motivo ad essere entrambi vigenti in contemporanea.**

Emergeva quindi, la necessità di amalgamare i due strumenti per evitare le situazioni di contrasto e/o di confusione tra le due stesure.

-la seconda motivazione è quella che si riteneva opportuno da parte dell'Amministrazione amalgamare, per evitare qualsiasi contrasto o equivoco, anche i diversi strumenti urbanistici prodotti in adeguamento del PRG nell'arco degli anni per rispetto di specifiche prescrizioni di Enti sovracomunali e/o per specifiche problematiche determinatesi in ambito comunale.

Da qui (con delibera di C.C. n. 12 del 13/03/2019) l'incarico per questa Variante Generale.

Tale incarico si estende, per motivi contingenti, anche alla valutazione dei problemi (potenziali e non) derivanti dagli studi di microzonazione sismica (FAC etc.) programmati sul territorio comunale a seguito del sisma 2009 allora in corso di svolgimento e non ancora definiti.

Riportiamo in allegato n. 2 la cronistoria degli strumenti urbanistici redatti e degli eventi nonché dei relativi contrattamenti burocratici etc.. che hanno portato alla determinazione di predisporre la redazione dello strumento "di amalgama" in esame.

Rinviamo, quindi, all'allegato n° 2 per eventuali approfondimenti sui perché ed i quando di questa intricata vicenda e dei come e perché si è arrivati alla predisposizione della **Variante Generale al PRG con contenuti di dettaglio in Variante ai P.d.R. vigenti** ed alla sua condivisione con l'Amministrazione comunale.

Oltre alla schematica cronistoria abbiamo ritenuto opportuno completare, relativamente alla pianificazione urbanistica del Comune di Pizzoli, le motivazioni e le problematiche che hanno interessato ciascuno degli strumenti presi in esame.

In approfondimento di questo tema si veda l'allegato 10.

0.2 ITER DELLO STRUMENTO IN ESAME PER LA SUA REDAZIONE E CONDIVISIONE

La **Variante Generale con contenuti di dettaglio in Variante ai PdR vigenti**, lo strumento per il quale elaboriamo questo Rapporto Preliminare, ha avuto anch'essa un percorso travagliato che riassumiamo in allegato 3.

Nel corso dell'elaborazione di questa **Variante Generale** che per brevità indichiamo **Variante di "amalgama"** si è proceduto oltre che agli incontri con i cittadini, con le rappresentanze di categoria etc., a diversi incontri con Enti (particolarmente con l'Ufficio competente della Provincia) per individuare e concordare il modo di procedere.

Si doveva infatti trovare la soluzione per risolvere, nel più trasparente dei modi, il problema che costituisce la motivazione di questo strumento.

A conclusione di questa serie di incontri, dopo aver concordato con la Provincia il modo più adeguato di procedere, si è arrivati a quella che per l'Amministrazione "Autorità Procedente" poteva essere la stesura definitiva della Variante.

Per la completezza dell'iter istruttorio dello strumento in esame si è proceduto alla redazione del Rapporto di assoggettabilità a VAS che si è consegnato alle ACA competenti per la loro valutazione.

Le ACA che hanno espresso parere **non hanno condiviso la valutazione di non assoggettabilità in esso espressa e che conseguentemente ha prescritto la VAS ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 152/2006**

Il suddetto **Rapporto per verifica di assoggettabilità a VAS** inviato alla ACA, come già detto, si concludeva con la **valutazione di non assoggettabilità**.

I motivi di questa valutazione erano esposti nella premessa del documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS presentato alle ACA e riportati, in parte, al punto 0.0 Premessa.

Li si ritenevano condivisibili stante l'assoluta particolarità della Variante e anche per l'iter complesso ed articolato che la pianificazione comunale si era trovata a dover affrontare a causa di una serie di eventi (anch'essi esposti nel suddetto Rapporto per verifica di assoggettabilità) e che vengono esposti di nuovo, ove necessario, con maggior dettaglio e con ulteriori informazioni e precisazioni nel presente documento.

L'indicazione/prescrizione ricevuta dalle ACA interessate alla quale adempiere con questo Rapporto Preliminare e conseguentemente con il Rapporto Ambientale è segno evidente che non siamo riusciti, con il citato Rapporto di Assoggettabilità, a motivare in maniera adeguata e pertanto condivisibile il perché della nostra valutazione di non assoggettabilità.

Prendiamo atto, ovviamente, della prescrizione e pertanto predisponiamo, a partire con il presente Rapporto Preliminare, a predisporre ciò che di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 152/06 è possibile nella particolare situazione che stiamo affrontando.

Non possiamo, però, evitare di tornare ancora una volta a descrivere le motivazioni dello

strumento attualmente in esame.

La Variante Generale che abbiamo definito "di amalgama" ha lo scopo di evitare con la sua definitiva stesura le incongruenze e le contraddizioni che gli strumenti elencati e descritti in precedenza hanno indubbiamente prodotto sul territorio comunale sia con graficizzazioni che con normative alcune volte contrastanti.

Gli strumenti principali da "amalgamare" sono:

- Un PRG adottato nel 2002 approvato nel 2004 così come adeguato ai Piani PAI e PSDA, ancora vigente.
- Un Piano di Ricostruzione redatto a seguito del sisma del 2009, in fase quindi, di assoluta emergenza anch'esso vigente e che, come stabilito dall'Accordo di Programma tra Provincia dell'Aquila e Comune di Pizzoli siglato in data 30/03/2015, **"costituisce per l'ambito territoriale interno alla perimetrazione approvata in data 16/07/2010, ai sensi dell'art. 2 del DCR n 3/10 lo strumento urbanistico di riferimento"**

N.B. Il Piano di Ricostruzione è stato sottoposto a Rapporto di Verifica di assoggettabilità a VAS in data dicembre 2012 e nel gennaio 2013 è stato trasmesso alle Autorità con Competenze Ambientali (A.C.A.)

In esso si prevedeva la non assoggettabilità a VAS confermata dalle ACA che si sono espresse.

- ASL n.1 (parere acquisito dal Comune di Pizzoli in data 29/01/2013)
- ARTA Abruzzo (parere acquisito in data 29/01/2013)
- DPC 032 (parere acquisito in data 11/03/2013)
- MINISTERO PER I BENI ARCHEOLOGICI (parere acquisito in data 29/01/2013)
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (parere acquisito in data 08/02/2013)
- MINISTERO PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI (parere acquisito in data 31/01/2013)

- DPC 025 (parere acquisito in data 06/02/2013)

Il perché della necessità della Variante Generale di Amalgama è motivato, come più volte detto, dalla **concomitanza** (dovuta ad una catastrofe come quella del sisma del 2009) di **due strumenti vigenti in contemporanea ed in alcuni casi in contrasto tra loro** e dalla volontà di uniformarli in uno strumento, la variante Generale in esame, che superasse questi contrasti.

N.B. La Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa alla Variante Generale di "amalgama" come detto, non è stata invece condivisa dalle ACA che, tra quelle interpellate, hanno espresso parere (Regione, ARTA, BAAAS). Ogniuna di esse ha motivato le proprie considerazioni ritenendo quindi, che la Variante Generale al PRG debba essere sottoposta a VAS ai sensi dell'art 13 del D.lgs 152/2006 (in allegato 1)

Si redige, pertanto, il presente Rapporto Preliminare in adempimento alle indicazioni ricevute.

Permangono, comunque, tutte le difficoltà e problematicità per la sua redazione che derivano dalla particolarissima situazione.

Non si tratta, infatti, della normale procedura da attuarsi in fase di adozione di un nuovo strumento da redigere, ma quella di predisporla in merito all'amalgama di due strumenti **entrambi già vigenti**.

Ci preme segnalare altresì, che con la stesura di Variante proposta i criteri cardine di entrambi gli strumenti non vengono, a nostro parere, modificati in modo sostanziale se non per quanto necessario allo scopo per il quale lo strumento si è reso necessario o quanto meno si è ritenuto opportuno.

Si è comunque provato, nella stesura di questo **Rapporto Preliminare**, a rispondere sia pure con tutti i limiti e condizionamenti di cui sopra anche con gli allegati che seguono, alle considerazioni che ciascuna ACA ha espresso nel suo diniego alla Valutazione di non assoggettabilità proposta e non ritenuta accoglibile.

Gli allegati sono elencati e descritti nel seguente capitolo 0.3

0.3 GLI ALLEGATI

- All. 1 - Comunicazioni delle ACA in esito al "Rapporto Preliminare per Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa alla Variante Generale del Comune di Pizzoli
- All. 2. - Cronistoria iter PRG - Variante ed altri strumenti di pianificazione.
- All. 3 - Cronistoria Variante Generale con contenuti di dettaglio in Variante ai P.d R.
- All. 4 - Stralci delle tavole del PRG (10a-10b-10c-10d-10e) - Recepimento PAI - PSDA regionali 2009 del Comune di Pizzoli a seguito delle indicazioni/prescrizioni della Provincia in risposta all'osservazione ricevuta dal Dipartimento Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo insieme al diniego alla non assoggettabilità a VAS da noi proposta.
- All. 5 - Tavola di Raffronto tra la situazione vigente e la Variante proposta
- All. 6 - Relazione integrativa sul dimensionamento del PRG _ redatta a seguito di quanto concordato negli incontri avuti con il Settore Urbanistica e Pianificazione Provinciale. (settembre 2004)
- All. 7 - Selezione di tavole di analisi territoriale
- All. 8 - Interventi sulla "parte Alta" del territorio comunale:
- foto aerea da cui si individua il rimboschimento dopo l'incendio dell'agosto 2001 e che dimostra la conservazione totale sempre perseguita dalle Amministrazioni che si sono succedute.
 - Stralci della documentazione relativa agli interventi (POR FERS Abruzzo 2014-2020)
- All. 9 - Ordinanze e comunicazioni in merito alle aree interessate da faglie attive e capaci che si sono allegate come SEGNALAZIONE IMPORTANTE alle NTA di Piano.
- All. 10 - Schema riassuntivo della strumentazione urbanistica comunale

0.4 RAPPORTO PRELIMINARE

Dopo quanto detto nel capitolo 0.1, completata la parte relativa alla descrizione degli allegati integriamo il presente Rapporto Preliminare per uniformarlo a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13 del D.lgs 152/2006 che così recita:

"Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione"

Sia pure in maniera succinta trattiamo quanto prescritto

- I possibili impatti significativi sono trattati al capitolo 0.5
- Della consultazione tra autorità competente (Comune) e gli altri soggetti competenti in materia ambientale (ACA) abbiamo già detto.
- I soggetti competenti in materia ambientale da consultare ed ai quali inviare questo Rapporto Preliminare sono stati individuati come segue:

REGIONE	DPC 002 - Servizio di Valutazione Ambientali
	DPC 032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
	DPC 025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
	DPE 013 - Servizio Difesa del Suolo
Provincia dell'Aquila	
ARTA Abruzzo	
ASL L' Aquila	

COMUNI CONFINANNTI	Comune di L'Aquila
	Comune di Barete
	Comune di Montereale
	Comune di Capitignano

0.5 POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI

Non è il livello del Rapporto Preliminare quello in cui analizzare nel dettaglio la positività o negatività delle interazioni tra lo strumento in esame e le componenti ambientali e men che meno il dettaglio delle aree che potrebbero esserne influenzate.

E' questa la fase della verifica dei criteri cardine posti a base dello strumento in esame per verificare se esso sia orientato verso un miglioramento generale dell'uso del suolo e se possa essere in grado di evitare o quantomeno limitare al massimo gli effetti negativi che sia pur senza la presunzione di essere esaustivi si elencano come segue:

- Consumo, riduzione e stabilità dei suoli;
- Alterazione dei caratteri identitari del paesaggio;
- Perdite o compromissione del patrimonio di valore storico-architettonico;
- Alterazione/compromissione di habitat prioritari e della diversità biologica.
- Inquinamento delle acque (superficiali e sotterranee) e dei suoli con sostanze chimiche;

L'individuazione di dettaglio dei possibili impatti nelle varie casistiche elencate ed in quelle che verranno aggiunte nella fase seguente dovrà seguire le metodologie specifiche indirizzate alla loro individuazione e misurazione e verrà elaborata con il Rapporto Ambientale di VAS.

Pur nella più volte ribadita particolarità del Piano in esame abbiamo affrontato (anche perché specificamente indicatoci da ARTA- anch'esso nell'allegato 1) il vecchio PRG che, causa la data di elaborazione e di adozione, non aveva affrontato nel dettaglio i problemi ambientali e la Variante Generale di "amalgama"

In questa fase preliminare ci limitiamo a dire:

Sulla base del trend demografico ed in coerenza con gli indirizzi strategici posti a base del PRG fondati sul contenimento del consumo del suolo, privilegiando gli interventi di recupero e di rigenerazione delle aree già urbanizzate, il piano mira a consolidare la struttura insediativa esistente, rafforzando la vocazione residenziale del Comune, attraverso politiche che favoriscano l'attrazione di nuovi abitanti, sia nelle aree di espansione, ma soprattutto favorendone il reinserimento nel tessuto vitale dei vari centri abitati, tramite processi di riqualificazione e valorizzazione a usi residenziali, commerciali, artigianali e turistico - ricettivi, attraverso il riuso e recupero del patrimonio edilizio storico.

Il PRG focalizza l'attenzione prioritariamente sul contenimento del consumo del suolo, privilegiando gli interventi di recupero e di rigenerazione delle aree già urbanizzate, ed in particolare dei centri abitati consolidati, commisurando il fabbisogno insediativo alle effettive necessità degli abitanti e delle attività imprenditoriali e turistiche.

La finalità è dunque quella del mantenimento di una struttura insediativa compatta, di rilevante valenza identitaria, privilegiando azioni di ridisegno dei margini dell'abitato e di miglioramento delle infrastrutture.

Da punto di vista urbanistico gli indirizzi generali pertanto sono:

- La definizione di un confine netto tra i centri abitati ed i territori aperti il rispetto integrale della parte alta del Comune;
- La ricucitura ed il consolidamento delle addizioni urbane recenti, che si sono avvicendate negli anni;
- Il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio abbandonato o sottoutilizzato, in particolare all'interno del perimetro dei centri abitati;
- La riqualificazione degli spazi pubblici ed il miglioramento delle infrastrutture;
- Tutela e salvaguardia integrale della montagna-Parte alta del Territorio comunale.

La Variante di Amalgama, come detto non modifica questa struttura di Piano.

Relativamente agli eventuali **impatti significativi** riscontrabili nella Variante Generale di "amalgama" riteniamo utile integrare con quel che segue.

Ribadendo quanto esposto nella "Nota introduttiva" e particolarmente l'obiettivo di amalgama tra le varie strumentazioni succedutesi nel tempo si conferma che l'attuale stesura della Variante Generale è integralmente rivolta alla soluzione di problemi assolutamente interni al territorio comunale di Pizzoli e che pertanto non presenta "possibili impatti significativi anche transfrontalieri"

Non sono previsti, infatti, stante le caratteristiche più volte illustrate dell'attuale proposta, interventi tali da poter condizionare territori contermini.

Tutti gli strumenti urbanistici prodotti dal Comune di Pizzoli (anche quelli più datati cioè quando il tema ambientale e quello della partecipazione non erano ancora attenzionati come in questi ultimi anni) sono stati caratterizzati dalla più ampia condivisione possibile sia con i cittadini che con gli Enti preposti al controllo.

Nel caso specifico che ci interessa in questa fase, tutta la pianificazione è stata portata, in consultazione "sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione"

Si citano qui solo a titolo esemplificativo alcuni degli Enti che si sono espressi in merito alle varie stesure che si sono succedute nel tempo e che si tendono ad amalgamare con quella ora in esame:

- ENAC (che ha sottoposto a verifica la pianificazione di Pizzoli rispetto all'aeroporto di Preturo e che ha espresso "nulla osta" il 4/09/2009)
- Genio Civile
- Servizio Urbanistico Provincia di L'Aquila
- Soprintendenza
- Arta

Considerazioni in merito ai pareri espressi verranno trattati nel comma che segue che prende spunto da quanto previsto nel punto 4. dell'art. 13 del D.lgs 152/2006.

Come abbiamo provato a sintetizzare con quanto precede si torna a ribadire l'assoluta particolarità che contraddistingue questa Variante Generale che (come argomentato in premessa) si concentra nella parte antropizzata del territorio comunale che è stata quella particolarmente interessata dalle varie stesure.

Ne consegue che *"gli impatti significativisull'ambiente e sul patrimonio culturale che l'attuazione del Piano in esame potrebbero avere "* (cui fa riferimento il comma 4 dell'art. 13 del Dlgs 152/2006) potrebbero eventualmente interessare solo questa parte del territorio comunale.

Per quanto riguarda il patrimonio culturale riteniamo possibile limitare le considerazioni a chiarimento a quanto riportato nella comunicazione del Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio del 28/10/2022 prot. 16464 (anche essa in allegato 1) che così si esprime: *"esaminati gli elaborati progettuali ..."* *"considerato che suddetta Variante interessa tutto il territorio comunale e che tende ad armonizzare procedure ed indicazioni le quali non dovrebbero incidere negativamente con quanto già valutato in precedenza"* e *"tenuto conto della complessità ed incidenza della Variante sul territorio in esame"* comunica il parere di assoggettabilità alla procedura di VAS.

Ci sembra corretto, pertanto valutare che il parere di assoggettabilità a VAS sia stato espresso da questo Ente principalmente in considerazione che si tratta di una Variante Generale (non puntuale) rispetto al territorio comunale senza, comunque, evidenziare impatti significativi in merito al patrimonio culturale.

Il Rapporto Ambientale sarà la sede di una analisi più completa.

La lettera prosegue rammentando alcune indicazioni che essendo prescrizioni di legge nazionale si ritiene superfluo ulteriormente ribadire.

Relativamente agli eventuali **"impatti significativi sull'ambiente"** sulla **parte alta del territorio comunale** si ribadisce ed integra come segue, quanto già detto in precedenza.

Coerentemente ed in conseguenza di quanto deciso fin dalla prima stesura del PRG del Comune in merito alla parte del territorio comunale che al punto in precedenza abbiamo indicato come "zona alta" "Monte Marine", anche in questa stesura siamo intervenuti con il criterio che, in estrema sintesi, potremmo sintetizzare così: *"non prevedere alcun intervento in questa zona che non sia di protezione e/o ripristino ambientale in modo da non modificarne il pregevole stato naturale"*.

Pertanto non essendo minimamente intervenuti su questa parte per preservarne integralmente l'originario valore ambientale, gli eventuali impatti significativi si sarebbero, eventualmente, potuti verificare solo sulla parte urbanizzata.

Un'analisi della tavola in allegato 5 che riporta la progressione degli interventi dal PdF in poi, evidenzia che con l'attuale stesura in esame ci si è limitati (come da obiettivo di Piano) a concentrare le nuove potenzialità di sviluppo residenziale in adiacenza delle aree in cui questo fenomeno era già in atto e consolidato.

Senza significativa occupazione, quindi, di nuove aree e riducendo le necessità di nuove previsioni per servizi alla residenza.

Analogha cura si è posta per le previsioni di nuove aree da destinare all'espansione particolarmente dopo la verifica della Provincia cui si è fatto riferimento quando, in precedenza, abbiamo riportato lo stralcio del precedente Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità.

In merito a questo punto, che si ricorda era uno degli obiettivi di Piano posti dall'Amministrazione, appare opportuno riportare (vedi allegato 6) la relazione sul dimensionamento che ha portato all'approvazione del PRG edizione 2004.

Riteniamo di aver sufficientemente illustrato con quel che precede i contenuti e gli obiettivi principali del Piano in esame per cui in questo capitolo non ci dilunghiamo

ulteriormente rinviando comunque per ulteriori precisazioni a quel che segue.

Come già detto lo strumento che stiamo sottoponendo a Rapporto Ambientale (ex art. 13) tende ad amalgamare diversi strumenti di pianificazione tra i più disparati e prodotti per varie specifiche emergenze che, appunto, si è ritenuto necessitassero di un' amalgama e di un'unica definitiva normazione che evitasse confusione e sovrapposizioni.

Aiutano al raggiungimento di questo obiettivo una schematica descrizione degli "aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione di questi piano"

Li descrivo in estrema sintesi a completamento di quanto già illustrato in precedenza.

Lo stato attuale dell'ambiente del territorio del Comune di Pizzoli preso in esame con questa Variante Generale che, come abbiamo detto, interessa esclusivamente la parte antropizzata del territorio comunale è quello classico dei Comuni di media dimensione delle zone interne ubicati a ridosso di centri abitati (città) di ben più ampia dimensione e conseguente dotazione di servizi e peso sociale e pertanto centripedi.

Si è intervenuto principalmente a ridosso delle varie frazioni consolidate "da sempre" e notevolmente ampliate una prima volta tra gli anni 60/70 del secolo scorso ed una seconda volta dopo i terremoti del 2009 e 2016.

Le peculiarità di questo sviluppo, comunque, si sono sempre caratterizzate con uno spontaneo rispetto dell'ambiente naturale nel quale le residenze si sono insediate e si sono via via sviluppate.

Le costruzioni, nei centri e nei nuclei abitati, si sono aggregate in continuità con le abitazioni esistenti sviluppandosi lungo le viabilità di collegamento tra le frazioni consentendo, in qualche punto particolarmente interessante, la creazione di nuovi nuclei abitati formati comunque, da abitazioni, per lo più monofamiliari, e per la maggior parte dotate di orti e giardini privati integrati e dialoganti con l'ambiente circostante.

Non si ravvisano in questo naturale sviluppo, se non in casi assolutamente particolari, costruzioni sviluppatesi in altezza e/o di dimensione tale da impattare con l'ambiente che

resta quello di una tranquilla cittadina, prettamente residenziale, adagiata ai piedi di una montagna che la separa dalla maggior parte del restante territorio comunale in cui, come detto, **tutto è rimasto, perché così si è voluto conservare, assolutamente allo stato naturale.**

Tutto quanto fin qui descritto è facilmente riscontrabile percorrendo la viabilità principale di collegamento con l'alta valle dell'Aterno di cui Pizzoli è la porta di accesso da valle, ed è altrettanto riscontrabile dalle tavole di zonizzazione, chiara espressione di uno strumento di vecchia generazione, che tale si è voluto mantenere stante il principale obiettivo di amalgama di strumenti editi in più di 15/20 anni, che non si voleva stravolgere ma solo coordinare.

Gli obiettivi di questa Variante hanno voluto mantenere queste invidiabili caratteristiche che si sarebbero potute sconvolgere senza l'attuazione di questo sforzo di amalgama stante la diversa natura e specificità degli strumenti urbanistici che si sono appunto voluti ricomprendere in un unico strumento di pianificazione generale.

Per quanto fin qui descritto non si ritiene che lo strumento in oggetto possa comportare "problemi ambientali rilevanti" trattandosi in sostanza della regolamentazione del normale sviluppo residenziale tipico dei comuni delle zone interne in cui è corretto inserire anche il comune di Pizzoli, pur nella propria specificità che lo vede come uno dei pochi in consolidato e perdurante sviluppo:

- popolazione in aumento;
- servizi pubblici e privati in continuo aumento ed allo stato odierno sufficienti per la popolazione residente;
- una interessante area commerciale artigianale in continua evoluzione nata sulla scorta di uno specifico piano e non in maniera occasionale e non programmata.

Uno sviluppo caratterizzato da costruzioni che non impongono volumetrie ed altezze di notevole impatto e di norma rispettose dell'ambiente cui si inseriscono.

Relativamente alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica (vedi cartografia allegata al n. 7) non si sono previsti interventi che ne possono modificare le naturali valenze.

Relativamente agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, etc va detto che quelli ricompresi nel territorio comunale, si trovano al margine estremo della parte alta del comune, quella non antropizzata (vedi planimetrie dello allegato 7) che, come già detto è stata, in ogni strumento urbanistico impostato dalle varie Amministrazioni che si sono succedute, sempre esclusa da qualsiasi intervento che ne potesse snaturare la caratteristica di un ambiente integralmente conservato al livello naturale.

Gli interventi in questa ampia zona (circa 2/3 del territorio comunale) che nel tempo si sono posti in essere sono stati solo di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale.

Sono state, infatti, nel tempo realizzate una serie di briglie per la regimentazione delle acque; un intervento di rimboschimento a seguito di un incendio sviluppatosi nell'agosto 2001 fino ad arrivare nei tempi più recenti agli interventi di tutela a monte della frazione di Vallicella (POR - FERS 2014 - 2020) e lavori di messa in sicurezza del fosso delle Pescine (anno 2021) (vedi allegato 8)

Si ritiene, pertanto, possibile affermare, sempre per i motivi più volte trattati, che a seguito di quanto previsto e normato dall'attuale strumento in esame non sussistono *"impatti significativi sull'ambiente..."*

Ci si è limitati, con questa stesura, come ripetuto più volte, ad intervenire solo nella zona antropizzata ed urbanizzata, peraltro senza apportate modifiche stravolgenti alla precedente stesura sulla quale nel tempo si sono già espressi, ciascuno per le specifiche competenze, vari Enti di controllo.

In estrema sintesi si è intervenuto con modifiche sicuramente non significative sulla base di strumenti già approvati.

Le modifiche apportate con l'attuale stesura definitiva hanno, tra l'altro, ridotto la complessiva potenziale volumetria realizzabile, e quel che conta di più, il consumo del suolo

infatti solo in fase di controdeduzioni alle osservazioni di questa stesura si sono esclusi dalla potenzialità edificabile già approvata più di 2500 mq che si vanno ad aggiungere a quelli che erano stati ridotti in fase di adozione della Variante Generale.

In merito a quanto indicato in questo punto dell'allegato VI ci sembra opportuno sottolineare che le motivazioni e gli obiettivi per cui è stato predisposto lo strumento in esame non lasciavano spazio né ponevano scelte alternative in quanto lo scopo principale è stato quello di prendere atto di previsioni e scelte già fatte con precedenti **strumenti già vigenti** e di cercare di amalgamarle fra loro.

Si riportano di seguito, solo a titolo esemplificativo, alcuni dei punti principali nei quali questa problematica si è manifestata con evidenza e sui quali si è concentrato lo sforzo di "amalgama"

1. Normativa contrastante tra PRG e Piani di Recupero - es. zona di ristrutturazione nel PRG/Normativa di Piano di Recupero;
2. Previsioni PRG ante sisma/ emergenze derivanti dal sisma;
3. Individuazione in più fasi delle faglie attive e capaci con relative aree di rispetto;
4. Indeterminatezza della normativa vigente / consigliabile nelle suddette zone.

Un elenco, quello riportato in precedenza, estremamente sintetico ma che riteniamo evidenzi con sufficiente chiarezza "le difficoltà incontrate" per l'ottenimento dell'obiettivo del loro "amalgama" o quantomeno del loro non evidente contrasto.

La più rilevante delle difficoltà incontrate è stata, senza dubbio, quella della novità (sarebbe più corretto dire straordinarietà) dei problemi riscontrati a seguito delle necessità determinatesi a seguito del sisma del 2009 e del 2016 per la problematicità relativa alle faglie attive e capaci (FAC).

Relativamente a questo problema che ha avuto una serie di approfondimenti conseguentemente al susseguirsi dei livelli di dettaglio degli studi di indagine, si sono determinati alcuni problemi di interpretazione e la conseguente attesa che si determinasse qualche cosa di definitivo cui rapportarsi.

Ci siamo in buona sostanza adeguati a quanto indicato nell'ultimo capoverso della lettera prot. CGRTS-0000882-P-16012020 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione. (allegato 9)

Ci siamo comportati quindi come segue:

Nella indeterminatezza delle perimetrazioni e delle Norme relative alle FAC abbiamo integrato le N.T.A. inserendo in prima pagina la **segnalazione importante** che si riporta integralmente (vedi Allegato 9) allegando altresì di seguito tutta la corrispondenza intercorsa tra il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed il Sindaco del Comune di Pizzoli nonché la circolare del Genio Civile di L'Aquila del 28 ottobre 2019 prot. 12317.

Il comportamento seguito viene confortato da quanto asserito dai geologi della struttura commissariale nella lettera inviata al Comune di Pizzoli e che quest'ultimo ci ha inviato in data 24/04/2023 con prot. 0006452 (anche essa in allegato 9).

La particolarità dello strumento in esame, più volte ripetuta e ribadita ha comportato che questo Rapporto Preliminare assumesse un tono discorsivo e molto poco tecnico.

Il tono, volutamente tenuto sul piano discorsivo ed assolutamente comprensibile anche a chi non fosse dotato di esperienza tecnica specifica consente, sempre a parere di chi scrive, di evitare la necessità di elaborare la "sintesi non tecnica" perché non sarebbe potuta che essere molto simile se non analoga a questo Rapporto Preliminare.

In conclusione non possiamo far altro che ripetere ancora una volta (l'ultima!) ciò che abbiamo ripetuto fin troppe volte ma che è necessario tenere in debita considerazione perché base e sostanza della "Variante Generale al PRG con contenuti di dettaglio in Variante ai P.d.R. vigenti" che si presenta all'esame.

Una Variante Generale, assolutamente atipica e particolare, che non stravolge quanto già approvato in diverse stesure di pianificazione predisposte in tempi diversi e per rispondere a problematiche e/o prescrizioni di legge diverse che in alcuni casi rischiavano con il

sovrapporsi e contraddirsi.

Di qui la necessità di una Variante Generale che "amalgamasse" e uniformasse in un unico strumento quanto già normato.

Conseguenza di questa particolarità è l'assoluta atipicità di quanto, insieme a questa relazione, viene posto all'attuale approvazione.

L'Aquila agosto 2024